



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359, e successive modifiche;

VISTO l'art.13 della predetta legge 25 giugno 1865, n.2359;

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'Enel;

IL S...  
(Dott. ...)

VISTA la delibera del 21 dicembre 1988, con la quale il CIPE ha approvato il programma di costruzione di una centrale turbogas in Comune di Larino, Provincia di Campobasso;

VISTA l'istanza documentata del 9 agosto 1989, e successive integrazioni del 10 maggio e 13 giugno 1990, con la quale l'Enel - in ottemperanza alle procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche e turbogas, stabilite dall'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 citato - ha chiesto la localizzazione di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 120MW ciascuna, nel sito proposto dallo stesso Ente, nonché l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale medesima;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Interno e della Difesa e con lettere, rispettivamente, del 19 e del 25 ottobre 1989;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del 2 agosto 1991 in ordine al progetto proposto dall'Enel, formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, e condizionata al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

VISTO l'art.12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'Enel;

VISTA la lettera del 19 marzo 1991, prot. n.252, con la quale l'Enel comunica lo stato delle trattative con la Regione Molise, con la Provincia di Campobasso ed il Comune di Larino per la definizione degli accordi socio-economici di cui all'art.9 dell'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la lettera del 7 agosto 1991, prot.n.5229 VIA/A.0.13.B, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il progetto presentato dall'Enel, adeguato secondo le prescrizioni contenute nella richiamata pronuncia di compatibilità ambientale del 2 agosto 1991, formulando ulteriori prescrizioni;

## DECRETA

### Art.1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma, è autorizzato, ai sensi dell'art.11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 120MW ciascuna, nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisoriale, nel territorio del Comune di Larino, Provincia di Campobasso, nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

L'Enel è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 2 agosto 1991 e nell'unita lettera del 7 agosto 1991 del Ministero dell' Ambiente, citate nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Gli accordi socio-economici di cui all'art.9 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, tra la Regione Molise, la Provincia di Campobasso, il Comune di Larino e l'Enel debbono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4

L'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione della centrale, di cui al precedente art.1, ed i lavori occorrenti per la esecuzione delle opere di costruzione della centrale medesima, devono avere inizio entro sei mesi e termine entro cinque anni dalla data del presente decreto.

G. P. Roma, li 27 AGO. 1991

IL MINISTRO

PER COPIA CONFERMATA  
IL COORDINATORE  
(DOTT. S. P. ...)



**COMUNE DI LARINO UFFICIO SEGRETERIA**

Al sensi dell'art. 14 della legge 4 Gennaio 1968, n.15  
io sottoscritto (31) *Giorgio Balice*

**CERTIFICO**

che la presente copia, formata da n. 3 fogli è conforme  
all'originale documento, da me consegnato, esibitomi  
dall'interessato Sig. *Guerrero Franco* *in corso corso principale*  
e che ho ammonito sulla responsabilità penale di chi esibisce  
atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verità.

Larino, addi 26 FEB. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. *G. BALICE*)



Comune di  
LARINO  
Diritti  
Segreteria  
L. 500